

ORIGINALE

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

SEZIONE PENALE

Nella persona dell'avv. Cristina Piazza ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di :

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ **to il 19.04.1984 in Moldavia - contumace -**

Con l'avv. Camaioni L. C. del foro di Bologna d'Ufficio

IMPUTATO

Del reato p.e p. dall'art. 14 comma 5 ter T.U. 286/98 perché permaneva illegittimamente nella Stato in violazione dell'Ordine del Questore di Bologna che in data 27.10.11 gli aveva intimato di allontanarsi entro 7 giorni dal territorio italiano.

Accertato in Bologna il 23.11.2011

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero VPO F. Malengo ha così concluso:

“concessione attenuanti e pena a euro 6.000,00”

La difesa dell'imputato ha così concluso:

“produce sentenza cass. 3678/12 e chiede l'assoluzione in virtù della disapplicazione dell'atto presupposto perché illegittimo ed in secondo luogo per mancanza dell'elemento soggettivo, infine per giustificato motivo perché è stato rintracciato a meno di un mese dall'ordine ed in subordine minimo della pena”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 2.12.2011 l'imputato veniva chiamato in giudizio per rispondere del reato di cui all'imputazione.

Esperite le formalità di apertura, il Giudice di pace ammetteva le prove richieste dal P.M. e si procedeva all'escussione del teste Ag. Sc. Vitanostra S. in servizio

Sent.n.

406/12

Del

3.4.12

R. Gen. GdP

3355/11

N. Reg. not. reato P.M.

1335/11

APPELLO/RICORSO

N.

Presentato il:

da:

Sentenza depositata in
Cancelleria il:

18/4/2012

IL CANCELLIERE

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ CRISTINA MACCHI

Data di irrevocabilità

il:

Estratto esecutivo al

P.M. il:

ARTICOLO DI CREDITO

Campione Penale n.

Scheda al Casellario

100

presso la Questura di Bologna e all'acquisizione degli atti relativi all'accertamento con l'accordo delle parti.

Si apprendeva così che in data 22.05 del 23.11.11 quale capo - pattuglia della volante "S. Vitale" il teste veniva inviato dalla COT presso la via Barbieri della città dove veniva segnalata la presenza di un uomo che aveva in dosso una pistola. I componenti della pattuglia suddetta riuscivano a bloccare l'uomo, che risultava sprovvisto di documenti e che occultava una autoradio e un paio di forbici da elettricista.

Accompagnato presso gli uffici per la corretta identificazione, veniva sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e infine denunciato per ricettazione e per violazione dell'art. 14 co 5 ter, essendo emerso a suo carico un provvedimento di espulsione e contestuale ordine del Questore di Bologna di allontanarsi dal T.N. entro 7 giorni del 27.10.11.

Emergeva dagli atti acquisiti che gli atti espulsivi venivano tradotti in lingua inglese per impossibilità di reperire l'interprete, non veniva prodotta dal P.M. la scheda relativa alla scelta da parte del prevenuto della lingua veicolare da effettuarsi anche al fine della sottoposizione all'intervista prevista dalla direttiva comunitaria 115/08, nonché emergeva dal verbale di identificazione che il soggetto non parlava e non comprendeva sufficientemente la lingua italiana e tale atto veniva tradotto anch'esso in lingua inglese.

Per tali motivi alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 3678/12, non si rinvennero elementi per un giudizio di responsabilità penale in capo all'imputato e per tale motivo questo deve essere assolto.

Il Giudice penale in questa sede deve infatti innanzitutto procedere all'accertamento della legittimità dell'ordine del Questore, atto presupposto all'accertamento del reato.

Non si ritiene che tale atto possa essere considerato legittimo considerato quanto emerso dagli atti e cioè la mancata traduzione in lingua moldava, difettando già nel caso in esame anche la prova della legittima traduzione in lingua veicolare non essendoci agli atti prova della effettuata formale scelta di questa da parte del prevenuto come richiesta dalla normativa vigente.

E' accertato infatti che il soggetto non parlava né comprendeva sufficientemente la lingua italiana (vedi verbale di identificazione) e che il soggetto è di nazionalità Moldava.

CE
2

Questo Giudice ritiene pertanto di far proprio il principio espresso dalla sopracitata sentenza della Suprema Corte laddove afferma "è da ritenersi ai fini di legge "impossibile" la traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo, e si può procedere all'uso della lingua "veicolare", le volte in cui sia dall'Amministrazione affermata e dal Giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua o la inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta e venga quindi attestato che non sia reperibile nell'immediato un traduttore".

Si osserva infatti che nel caso in esame la lingua Moldava non possa ritenersi una lingua rara propria di minoranza etnica, essendo peraltro il flusso dei moldavi ben presente nel nostro T.N., ed ancora che il contenuto ed il motivo del decreto di espulsione e del conseguente ordine del Questore era ben tipizzato (l'imputato aveva violato un precedente ordine ex art. 14 co 5 ter) ed era perfettamente traducibile mediante formulario a stampa, non occorrendo pertanto la presenza di un interprete ad hoc al fine di predisporre la personalizzazione della traduzione. Per tale motivo, considerata la accertata illegittimità dell'ordine del Questore presupposto, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace
Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

~~XXXXXXXXXX~~ per il reato di cui all'art.14 CO 5 N. 3 T.U. Imm
perché il fatto non sussiste.

Bologna, 3.4.2012

Il GdP

Avv. Cristina Piazza
Cristina Piazza

Depositato in Cancelleria

il 18 APR. 2012

IL CANCELLIERE
Dott.ssa SABRINA MACRI